Civile Ord. Sez. 5 Num. 26381 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 07/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2507/2025 R.G. proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPA MICIELI

-ricorrente-

contro

AVOLA MICHELE rappresentato e difeso dall'avv.to GIUSEPPE LO MONACO

- resistente -

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

-intimata-

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della SICILIA sez. distaccata di CALTANISSETTA n. 4623/2024 depositata il 17/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2026 dal Consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, mediante la concessionaria Riscossione Sicilia spa notificò al contribuente oggi intimato una cartella di pagamento, chiedendo il versamento del contributo opere irrigue per gli anni 2015-2017 (€ 656,76). Il consorziato propose ricorso, evocando in giudizio il Consorzio di Bonifica 6 Enna e l'agente della riscossione (quest'ultimo nel frattempo confluito in Agenzia delle Entrate - Riscossione), lamentando l'illegittimità dell'avviso e l'infondatezza della pretesa.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Enna, con sentenza n 1334/22, accolse il ricorso compensando le spese.

Su appello del Consorzio, nel contraddittorio con il contribuente e nella contumacia dell'Agenzia, mediante la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sez. dist. di Caltanissetta, ha respinto il gravame.

Secondo il giudice nisseno, che ha ritenuto tale elemento preclusivo e, pertanto, assorbente le altre questioni, il Consorzio di bonifica 6 Enna emittente l'avviso non poteva ritenersi più esistente al momento di tale emissione in quanto accorpato con altri nel Consorzio di bonifica Sicilia Orientale ai sensi dell'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014. Lo stesso mandato senza rappresentanza conferito da quest'ultimo a favore dell'emittente l'avviso dovrebbe ritenersi nullo in quanto conferito a soggetto giuridico non più esistente, con conseguente assorbimento d'ogni ulteriore censura.

La Corte di merito ha in particolare ritenuto che la delibera n. 8/17 punto 13 del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica della Sicilia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Orientale, dove si legittimava in via transitoria il Consorzio incorporato della gestione interinale formalizzando l'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del mandato senza rappresentanza a tal fine, doveva ritenersi illegittima e pertanto da disapplicare in quanto contraria all'art. 13 della citata legge reg. Sicilia n. 5/2014.

Ricorre per Cassazione il Consorzio sulla base di tre motivi integrati da successiva memoria.

Il contribuente e l'Agente della riscossione, pur ritualmente notificati in via telematica del ricorso il 15/1/2025, sono rimasti intimati.

Il contribuente si è successivamente costituito con memoria depositata il 5/8/2026 chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, innanzi tutto, evidenziato come la memoria "di costituzione e illustrativa" depositata dal difensore del contribuente non può avere rilevanza nel presente procedimento, atteso che, in assenza d'un tempestivo controricorso, non può tenersi conto di atti successivi della parte ai fini della decisione (vv. Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10608, Rv. 675264-01).

2. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente censura di nullità la sentenza per violazione degli artt. 101, comma secondo, c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. Sostiene che la Corte di merito, verosimilmente copiando una delle sentenze adottate in una delle numerose cause intentate avverso il Consorzio, abbia accolto una censura che non era mai stata posta né in primo né in secondo grado. Ne risulterebbe violato l'art. 112 c.p.c con conseguente nullità della sentenza, non essendo stato applicato il dettato dell'art. 101, comma secondo, c.p.c. ove è prevista l'assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie concernenti la questione che il giudice intenda sollevare d'ufficio. Afferma in ogni caso che la questione, relativa alla successione del Consorzio e alla sua idoneità all'emissione dell'avviso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

impugnato, riguardante quindi la *legitimatio ad causam,* non possa ritenersi rilevabile d'ufficio.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Dalla lettura del ricorso originario del consorziato 30/5/2022 (doc. 3), cui questa Corte ha accesso essendo censurato un errore procedurale, non emerge in effetti un motivo in tal senso atteso che il primo motivo di ricorso lamentava l'avvenuta estinzione *non* del Consorzio impositore, *bensì* dell'agente della riscossione, atteso che Riscossione Sicilia s.p.a. sarebbe stata estinta dal 30 settembre 2021 e le sue funzioni affidate all'Agenzia delle Entrate tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 76 del d.l. 73/21, conv. nella legge 106/21), questione respinta dal primo giudice e non oggetto d'impugnazione.

Tuttavia, nelle controdeduzioni di I grado, il Consorzio oggi ricorrente ha travisato il contenuto del motivo ritenendo si contestasse l'estinzione del Consorzio 6 Enna a favore del Consorzio mandante (questione su cui vv. *infra),* argomentando poi diffusamente sulle ragioni per le quali il Consorzio stesso ritenesse del tutto fondata la propria legittimazione sostanziale. La questione non risulta trattata nel giudizio d'appello, né lo era stata nella sentenza di primo grado, ma per le ragioni suindicate non può dirsi nuova. Va inoltre osservato come si tratti d'una questione:

- rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. U., 08/03/2022, n. 7514, Rv. 664407 – 02), con conseguente irrilevanza della mancata proposizione d'un motivo specifico di censura;
- di puro diritto, sicché la cassazione della sentenza è imposta solo se tale errore sia stato in concreto consumato (Cass. Sez. 2, 09/04/2026, n. 8989, Rv. 677626 – 01, Sez. 1, Ordinanza n. 15037 del 08/06/2018 (Rv. 649558 - 01);

sicché ove, come nel caso specifico, la questione non fosse nuova, la censura *ex* art. 101 c.p.c. deve ritenersi infondata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana e 19, commi 12 e 13, del regolamento d'organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16 ottobre 2017 secondo lo schema tipo approvato con decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017), 97, secondo e terzo comma, 24 e 111 Cost., 100 c.p.c., 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sempre in ragione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Rappresenta che la predetta disposizione regionale «[…] non ha stabilito l'estinzione dei Consorzi di bonifica territoriale, bensì, al fine […] precipuo di soddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoria agricola siciliana (creando opportune economie di scala ed interventi improntate all'efficienza ed efficacia), ha solamente istituito due nuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale) unificando – sul piano degli ambiti territoriali di operatività - i comprensori dei già esistenti Consorzi territoriali» (cfr. pagina n. 23 del ricorso).

Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata prevista l'apposita procedura di liquidazione di detti consorzi di bonifica territoriali, essendo stati conferiti ai medesimi «[…] una nuova connotazione e missione, nell'ambito del complessivo impianto delineato dalla legge di riforma», così creando «un'articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica Sicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)» (v. pagina n. 3 del ricorso, in termini ripresi a pagina n. 30).

2.1. La censura va accolta.

2.2. Come già evidenziato nell'analoga pronuncia succitata (Cass. Sez. 5, n. 6611 del 19/3/2026), è opportuno ricapitolare il quadro normativo ed amministrativo di riferimento. L'art. 13 della legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana (rubricato «*Norme in materia di consorzi di bonifica*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e meccanizzazione agricola»), ha stabilito – per quanto ora interessa - che: «1. *Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato; 2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. […] Il Consorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i loro rispettivi comprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente <Attività produttive> dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d.l. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari*».

L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (approvato nel suo schema tipico, ai sensi dell’art. 13 della citata legge regionale, con delibera presidenziale n. 468 del 13 settembre 2017, a seguito di approvazione con delibere di Giunta nn. 326/2017 e 385/2017), ha stabilito – per quanto di interesse - che: - «*1. A decorrere dalla data di costituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale sono*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accorpati […]»; - «2. Il nuovo Consorzio succede, senza soluzione di continuità, ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico posseduto nei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stesso consorzio»; - «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, in fase di prima attuazione, provvede il Commissario straordinario in carica alla data di cui al comma 1. […]»; - «4. Il Commissario straordinario esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che, in base allo Statuto, al presente Regolamento e alla legislazione vigente, sono di competenza del Presidente del Consorzio di Bonifica, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale»; - «6. Ad avvenuta nomina, il Direttore Generale provvede all'amministrazione del Consorzio, avvalendosi delle strutture degli accorpati Consorzi e del relativo personale»; - «7. Le funzioni e attività poste in essere dal Commissario straordinario e dai Direttori, nonché rapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente e soggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art. 13 della 1.r. 5/2014 […]»;- «13. *I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati. In particolare: - i ruoli per il pagamento dei contributi consortili sono emessi sulla base dei piani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e le modalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigenti nei consorzi accorpati alla data di costituzione del nuovo consorzio* […]».

Con deliberazione n. 2 del 16 ottobre 2017 il Commissario straordinario dell'istituto Consorzio di Bonifica Orientale ha approvato il regolamento di organizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.3. Come accertato dal Giudice regionale e come documentato in atti, in attuazione del suindicato punto 13 del regolamento, con delibera n. 8 del 30 ottobre 2017 il Commissario straordinario ha istituito «*un "periodo transitorio", per consentire l'efficace attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, articolo 13, e quindi di garantire lo svolgimento delle attività evitando soluzioni di continuità*», stabilendo, «[…] *ai sensi delle norme transitorie di cui all'art 19, con riferimento particolare ai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia che nel periodo transitorio, gli accorpati consorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali "mandatari senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, conformemente a quanto disciplinato dall'articolo 1705 del codice civile*».

Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell'approvazione dello Statuto del Consorzio di Sicilia orientale e ritenendo: - che «*la soluzione di continuità, per la tipologia e numerosità dei rapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibile previsione di un "periodo transitorio"»; - «di dovere obbligatoriamente garantire il compimento dell'attività giuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamento suddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13, mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degli accorpati Consorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare la propria denominazione, ma che agiranno nella nuova configurazione in nome proprio e per conto del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale continuando ad utilizzare tutti i propri codici identificativi fino alla formale loro cessazione che avverrà una volta che saranno definitivamente unificate tutte le posizioni giuridiche nei confronti dei terzi»; - «[…] le suddette previsioni regolamentari corrispondono formalmente e sostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senza rappresentanza" normato dall'art. 1705 del Codice Civile che garantisce il concreto compimento dell'attività e la piena operatività del nuovo ente nelle*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

modalità anzidette, previste dalle norme transitorie del Regolamento di Organizzazione» (così nella citata delibera).

2.4. Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamente prorogato con delibere commissariali n. 23 del 18 dicembre 2018, n. 11 del 1° luglio 2019 e 21 del 2 luglio 2020. Successivamente, la Giunta regionale della Sicilia, con deliberazioni nn. 241 e 242 del 27 giugno 2019, n 452 del 13 dicembre 2019, ha prorogato sino al 30 giugno 2020 il citato «attuale 'periodo transitorio'» (v. delibera n. 452/2019) e - per quanto risulta agli atti, da ultimo - con deliberazione n. 275 del 25 giugno 2020 ha decretato che «[…] *nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge: 'Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana', di prorogare, senza soluzione di continuità, l'attuale 'periodo transitorio' per i Consorzi di bonifica della Sicilia Occidentale e Orientale, in scadenza al 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma degli stessi* […]».

2.5. Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.

Questa Corte con pronuncia n. 15351/2023 ha ritenuto, sia pure in altro contesto (illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dal consorzio), che l'art. 13 della predetta legge regionale, nello stabilire l'accorpamento dei consorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previsto la soppressione, osservando che l'assenza di una fase di liquidazione e l'esistenza di un periodo transitorio (ancora in corso alla data di proposizione del ricorso), legittimava i consorzi accorpati ad operare quali mandatari senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale con obbligo di provvedere allo svolgimento delle attività gestionali in nome proprio, ma per conto del Consorzio di bonifica della Sicilia orientale.

2.6. La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenti consorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenti considerazioni.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Deve, in primo luogo, osservarsi che l'art. 19, comma 13, del citato regolamento ha previsto – come sopra esposto - che «*I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati*». Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (per quanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineata successione tra gli stessi. La previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale alla menzionata modalità di successione. E si è trattato – giova sottolinearlo – di una decisione più volte ratificata, fatta propria e prorogata dalla Giunta regionale sino – da quel che risulta dagli atti – alla «[…] *conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma degli stessi*» (v. delibera n. 272/2020).

2.7 La tesi del Giudice regionale poggia, nel suo nucleo concettuale fondante, sul rilievo dell'equiparazione secca tra l'istituzione dei nuovi consorzi, che accorpano, riunificano in sé le precedenti entità consortili, e l'abolizione di questi ultimi o, al più, la loro sostituzione. Si tratta, però, a giudizio della Corte, di interpretazione assertiva, che non si concilia nemmeno con il senso letterale della disposizione normativa. In effetti, la previsione dell'art. 13 della legge regionale, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedenti entità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

processo. La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo dei precedenti consorzi consentaneo all'istituzione di un nuovo ente accorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplice costituzione della nuova entità. La riunificazione, che costituisce l'imprescindibile dato programmatico e letterale del dato normativo, è operazione che non postula, di per sé, l'immediata estinzione dell'ente accorpato, non predica cioè un effetto istantaneo dell'operazione. Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa legge regionale ad aver contemplato termini (di certo non perentori) per l'approvazione dello statuto e del regolamento organizzativo dei nuovi enti, il che accredita l'ordine di idee secondo cui la loro operatività è stata prefigurata come epilogo del procedimento di riorganizzazione, solo all'esito del quale poteva realizzarsi l'effetto della riunificazione nella nuova entità dei precedenti consorzi, con conseguente loro permanenza "in vita" sino al completamento di tale processo. In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenuti legislativi e comunque si presenta come soluzione non incompatibile, né contraria con l'assetto programmatico normativamente indicato, la previsione di un esercizio non immediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e, dunque, di un "*periodo transitorio*" (per quanto prolungatosi nel tempo) concepito dal commissario straordinario e più volte ratificato e prorogato dalla Giunta, in cui i precedenti consorzi hanno continuato a svolgere le proprie attività (segnatamente, per quanto interessa, anche il servizio impositivo e di esazione) nel segno della permanenza degli "*affidamenti*" in atto sino alla conclusione del processo di razionalizzazione degli ambiti territoriali. Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia n. 22104/2025 di questa Corte, la quale (con riferimento alla procedura di accorpamento dei consorzi di sviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione (ritenuta dirimente) concernente l'individuazione del momento in cui è intervenuta l'estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

disposizioni contenute nella legge regionale, vale a dire se l'estinzione sia intervenuta *ex lege* al momento della entrata in vigore della legge ovvero si sia verificata solo a seguito della conclusione della procedura di accorpamento, ha reputato non intervenuta l'estinzione del Consorzio provinciale prima che la procedura di accorpamento sia stata portata a termine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso, dovendo, pertanto ritenersi che l'estinzione sia la conseguenza dell'esaurimento della procedura di accorpamento, che si completa con il conferimento all'ente accorpante dei beni e dei rapporti degli enti accorpati. Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la legge medesima prevedeva un *iter* procedurale tramite – per quanto più interessa - il conferimento nella nuova entità dei beni mobili, immobili, strumentali, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati. Questa previsione manca nella legge regionale della Sicilia n. 5/2014, oggetto d'esame. Ciò nondimeno, la presenza d'una procedura volta ad assicurare il passaggio o se si vuole l'imputazione dei beni del precedente consorzio al nuovo ente non è seriamente contestabile, sol considerando che l'istituzione dell'ente accorpante è una evenienza distinta rispetto all'accorpamento ad esso di altri enti (v. Cass. n. 22104/2025 cit.), operazione questa che richiede l'esecuzione di modalità organizzative per consentire la riunificazione degli enti. Si comprende allora come, non prevedendo la predetta legge regionale della Sicilia, alcuna espressa previsione d'estinzione degli enti destinati all'accorpamento, solo una volta completato il processo di accorpamento possa considerarsi chiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell'attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati, comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data di entrata in vigore della norma (v. Cass. n. 22104/2025) e quelle anteriori alla chiusura dell'operazione di accorpamento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Con il terzo motivo il Consorzio ricorrente evidenzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1705 cod. civ., 97, commi II e III, Cost., 21-*septies* L. 241/1990, 13 della Legge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana, 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017) e Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 30.10.2017, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. Sostiene che, a seguito della riforma avvenuta con la legge regionale n. 5/2014 e del conseguenziale c.d. regime transitorio, si è creata un'articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorzio di bonifica Sicilia Orientale ed i singoli consorzi di Bonifica territoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6), sulla scorta della quale il mandato senza rappresentanza di cui alla deliberazione n. 8 del 2017 del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale (in forza del quale il Consorzio di Bonifica n. 6 Enna ha formalmente agito quale "mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale") va qualificato, sul piano amministrativistico, come una vera e propria delega interorganica (istituto, questo, che ricorre quando all'interno della stessa struttura si verifica uno spostamento di competenze da un organo a un altro). Sostiene inoltre che, contrariamente a quanto ravvisato dai giudici tributari d'appello, la menzionata deliberazione n. 8/17 del Commissario Straordinario non ha inteso costituire un mandato senza rappresentanza, ma – per come evincibile dal tenore dell'atto – ha semplicemente richiamato tale istituto in quanto ritenuto corrispondente alle previsioni regolamentari di cui all'art. 19 punti 12 e 13 Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale. Sarebbe inoltre errato l'asserto della Corte di merito per cui "*quello del mandato, con o senza rappresentanza, è un istituto giuridico che trova precisa collocazione*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(solo) nell'ambito di rapporti prettamente privatistici, incompatibili con l'esercizio di pubbliche funzioni": evidenzia il ricorrente che l'Istituto del mandato esisterebbe anche in materia pubblicistica tributaria, richiamando a tal fine il rapporto fra ente impositore ed agente della riscossione nonché quello fra l'amministrazione finanziaria ed amministrazione comunale, nel caso in cui la prima, per eseguire le notificazioni degli atti tributari, si avvalga dei messi comunali, escludendosi pertanto la situazione di "*incompetenza assoluta*" che la Corte territoriale ha ritenuto ravvisare.

3.1 Il motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente benché occorra, *incidenter tantum*, qualche precisazione.

3.2 Richiamando la ricostruzione normativa operata con riferimento al secondo motivo di ricorso, deve ritenersi che la fattispecie oggetto del presente procedimento si collochi al di fuori della delega di funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di bonifica Enna 6 le attività già ad esso affidate in attesa della definizione del processo di riunificazione degli enti. E si comprende, altresì, come sia stata del tutto superflua l'iniziativa e la direttiva del commissario straordinario di stabilire che l'accorpato Consorzio di Bonifica 6 Enna avrebbe agito come mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, come stabilito dall'art. 1705 c.c. Superflua perché l'affidamento, ancora in atto in capo al Consorzio 6 Enna dell'attività in precedenza espletata, rendeva inutile ricorrere ad un incarico da parte del nuovo Consorzio per esercitare l'attività. Errata perché, a tacer d'altro, il mandato senza rappresentanza di cui all'art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ove l'affidamento di funzioni è regolato dall'istituto della delega intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell'amministrazione e che deve essere prevista dalla legge. Tantomeno il citato mandato può essere configurato – come sostenuto dalla difesa del Consorzio – secondo il modello della delegazione interorganica, considerando il rapporto tra i

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Consorzi in termini di relazione tra articolazione centrale e periferica, stante l'alterità soggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di un mandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio a quello precedente.

3.3 Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormente osservare che la predetta indicazione (aver agito quale mandataria del Consorzio di Bonifica Orientale Sicilia) non ha minato la legittimità dell'atto proveniente dal Consorzio di Bonifica 6 Enna. L'enunciazione di un non configurabile rapporto di mandato senza rappresentanza, infatti, non ha inciso, né privato il Consorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanare l'atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, che in virtù della permanenza degli affidamenti in atti. Vero è piuttosto che la predetta enunciazione (mandato senza rappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna quale soggetto responsabile del proprio operato, in linea con l'esistenza di un perdurante affidamento del servizio come sopra esposto. Tale erronea enunciazione, infine, non ha avuto alcuna ricaduta sul rapporto tributario con il contribuente, tantomeno sotto il profilo della titolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottare l'atto impugnato, che, alla luce della considerazioni svolte, deve considerarsi sussistente al momento dell'atto impugnato, essendo il Consorzio di bonifica 6 Enna ancora operante sino alla conclusione del processo di riunificazione dei consorzi siciliani e legittimato, pertanto, ad agire in presenza del perdurante affidamento dell'attività.

4. Per le suddette ragioni, il ricorso va accolto nel suo secondo motivo, mentre va respinto il primo e dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per regolare le spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – in diversa composizione – cui demanda altresì la liquidazione delle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/09/2026.

Il Presidente

Fabio Di Pisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale